



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE
PER IL RILASCIO E LA GESTIONE
DELLE LICENZE IN CONTO PROPRIO.**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 144 del 30.09.2003**

FONTI NORMATIVE

Le norme principali che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto proprio sono contenute:

- nella Legge 06.06.1974, n. 298;
- nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783;
- nella Legge 30.03.1987, n. 132.
- accordo Stato - Enti Locali del 14.02.2002 recante "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105 co.3 del D.Lgs. 112/98";
- art. 107 co 3, let. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali);

REGOLAMENTO

Art.1

(Oggetto e disposizioni generali)

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano modalità e procedure per il funzionamento della Commissione relativa al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio.

2. Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Inoltre, la normativa vigente prevede che i seguenti soggetti non siano assoggettati a licenza:

- le amministrazioni dello Stato;

- le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano

cose destinate al soddisfacimento delle esigenze interne dell'ente proprietario e non connesse con l'espletamento dei servizi pubblici.

Le licenze sono rilasciate dalla Provincia alle imprese che hanno la sede unica o principale nel territorio della provincia di Avellino.

Le licenze sono rilasciate su domanda compilata secondo il modulo predisposto dall'Ufficio della Provincia da presentare con n. 2 marche da bollo da € 10,33 - pari a L 20.000 -;

Sulla licenza sono indicati i seguenti dati:

- le generalità del titolare (o ragione sociale dell'impresa); gli estremi del veicolo;

- il tipo di attività svolta dall'impresa e le classi di cose da trasportare; entrambi i dati dovranno essere identificati con una sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta in un documento edito dal Ministero dei trasporti, denominato "allegato A al mod. CPI"- DMG 568/MEC;

Con il medesimo modulo può essere richiesto il rilascio di un duplicato di licenza in conto proprio, nel caso di smarrimento o deterioramento di licenza già rilasciata, ovvero il rilascio di una nuova licenza in caso di sostituzione del veicolo.

Art.2

(Costituzione Commissione)

1. E' costituita presso l'Amministrazione Provinciale di Avellino la Commissione consultiva di cui al punto 2) dell'Accordo Stato - Regione - Enti Locali del 14.02.2002.

2. La Commissione è composta da:

a) N.1 rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Avellino.

b) **n. 4** rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio e nell'ordine di una unità per ogni associazione;

c) **n. 4** rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento Cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio e nell'ordine di una unità per ogni associazione;

d) N.1 rappresentante dell'Albo Nazionale gestori rifiuti presso la locale camera di commercio;

e) N.1 rappresentante della Regione Campania.

3. Il competente Dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, svolge la funzione di Presidente ed assicura le funzioni di segreteria nominando il segretario tra i dipendenti addetti al servizio.

4. Ciscun Ente o Organizzazione di cui al co.2 designa il rappresentante effettivo ed un supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia.

Art.3

(Durata del mandato)

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ad eccezione del Presidente e del Segretario; gli stessi

possono essere confermati una sola volta;

2. Scaduto il triennio del loro mandato, I componenti della Commissione restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Decade dall'incarico il componente che sia risultato assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità con la funzione svolta nella Commissione.

Art.4

(Attività della Commissione)

1. La Commissione emette un parere obbligatorio e non vincolante sulle richieste di licenza per il trasporto in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore a 30 q.li ;

2.. La Commissione è convocata dal Presidente in relazione al numero di istanze presentate.

3. La riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In assenza del titolare partecipa alla riunione il supplente.

Art.5

(Gettoni di presenza)

1.Ai componenti effettivi e/o supplenti, al Presidente ed al Segretario della Commissione è dovuto il pagamento di un gettone di presenza di lordi euro 85,00.

2 L'importo di cui al comma 1 potrà essere aggiornato con delibera di G.P.

Art.6

(Domanda di licenza)

1. Per l'ottenimento della licenza gli interessati devono rivolgere istanza in bollo rivolta alla "Provincia di Avellino - Settore Politica del Territorio - Servizio Trasporti e Motorizzazione i".

Le domande, redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, devono essere firmate dal titolare o legale rappresentante dell' impresa.

2. Il Dirigente o il funzionario da questi delegato, sentita la Commissione, per i casi di competenza di quest' ultima, decide comunque entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'istanza. Qualora, per il mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti, non sia possibile riunire la Commissione in tempo utile, il Dirigente emette il provvedimento che sarà portato a ratifica della Commissione nella prima riunione utile.

Art.7

(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti emanati sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Art.8

(Tasse di iscrizione ed istruttoria)

1. Alla domanda di rilascio licenza in conto proprio deve essere allegato un versamento dell'importo di euro **25.00** per spese di istruttoria, intestato alla "Provincia di Avellino - Piazza Libertà - Servizio Tesoreria c.c. n. _____ " con causale obbligatoria "Tasse di istruttoria per licenza conto proprio".

2. L'importo di cui al comma 1 potrà essere aggiornato con deliberazione di Giunta Provinciale.

Art.9

1. In merito ai requisiti necessari per l'ottenimento della licenza nonché per quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Nelle more della costituzione della Commissione consultiva di cui all' art.2, co 1, il Dirigente decide con atto monocratico avvalendosi

dell'istruttoria svolta dall'Ufficio.

3. Qualora gli Enti o Organizzazioni di cui all'art. 2 non provvedano alla designazione dei Componenti della Commissione entro i tempi fissati da quest'Amministrazione, si procederà alla istituzione di una Commissione provvisoria i cui componenti saranno nel numero definito dal presente Regolamento.